



Comune di Fucecchio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 42 del 30 maggio 2023

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) – DETERMINAZIONE CRITERI AGEVOLAZIONI SOCIALI DI CUI ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO TARIC

Settore: Settore 2 - Economico Finanziario, Gestione Entrate E Risorse Umane

Servizio: Servizio Gestione Entrate

Tipo Atto: Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 20:22 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Marco Padovani nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e così composto:

Presenti Assenti

	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella		A
Gorgerino Antonella	P	
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia	P	
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene	P	
Pilastrini Leonardo	P	
Porciani Gianmarco	P	
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone		A
Toni Lorenzo	P	

Consiglieri assegnati n. **17**

Presenti n. **15**

Assenti n. **2**

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Vice Segretario, Agnese Granchi.

Scrutatori: Bonfantoni Francesco, Castaldo Raffaella, Ramello Sabrina.

Il Presidente del Consiglio Comunale riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"*;

VISTI:

- l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati."*;

VISTI:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, *"Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*;
- il D. Lgs. n. 116/2020, *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*;
- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, *"Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)"*;

RICORDATO, inoltre, che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Fucecchio è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 19/12/2016;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 21.07.2022 "VARIAZIONE DEL REGIME DA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A TARIFFA CORRISPETTIVA. ATTO D'INDIRIZZO";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 28.07.2022 "VARIAZIONE DEL REGIME DA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A TARIFFA CORRISPETTIVA. INTEGRAZIONE ATTO D'INDIRIZZO DI CUI ALLA DELIBERA GC 207/2022";
- la deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro n. 17 del 15/09/2022, recante "Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva. Rilascio parere competente";
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022, recante "Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva.";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29.11.2022 "GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - PASSAGGIO DA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) TRIBUTO A TARIFFA CORRISPETTIVA DAL 01/01/2023 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARIFFARIO";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2022 "GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - PASSAGGIO DA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) TRIBUTO A TARIFFA CORRISPETTIVA DAL 01/01/2023 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARIFFARIO";

VISTE, altresì:

- la Deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro n. 20 del 15/12/2022, recante l'istituzione dell'ambito tariffario sovracomunale (ATS) n. 1, comprendente i comuni passati a Tariffa Corrispettiva dal 01/01/2023, tra cui il Comune di Fucecchio;
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 1 del 20/03/2023, recante "Presentazione di un'istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria per il costituito ambito tariffario sovracomunale n. 1 e il comune di Lastra a Signa per le annualità 2023-2025: Approvazione";

DATO ATTO che, con la citata deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 1 del 20/03/2023, oltre ad avviare una richiesta di revisione infraperiodo – ex art. 28 c. 4 del MTR-2 - del PEF ad ARERA, sono stati approvati i coefficienti di competenza dell'Autorità necessari per la predisposizione tariffaria dell'istanza di revisione infraperiodo per l'ambito tariffario sovracomunale ATS 1 e, nelle more della valutazione dell'istanza e della relativa approvazione della predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio da parte dell'Autorità nazionale, il PEF dell'ambito tariffario sovracomunale ATS 1;

VISTO che la competenza della determinazione ed approvazione delle tariffe dell'Ambito Tariffario Sovracomunale (ATS) 1, di cui fa parte il Comune di Fucecchio, che saranno le medesime per tutti i comuni facenti parte dell'ATS 1, è rimessa all'Ente Territorialmente Competente, individuato in ATO Toscana Centro;

VISTO l'art. 30 del Regolamento della Tariffa Corrispettiva, che prevede quanto segue:

1. *"Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.*
2. *Le agevolazioni sono finanziate con la fiscalità generale del Comune. Il Comune può deliberare attraverso propri atti la copertura della spesa per il riconoscimento di una tariffa dedicata per utenze in particolari situazioni di disagio.*
3. *Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione del documento di riscossione di conguaglio relativo a tutto l'eventuale periodo pregresso all'accertamento, per il quale è risultata non dovuta l'agevolazione e la comminazione delle penali previste dal Regolamento.*
4. *Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione con le regole di cui all'art. 33.*
5. *Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente e a carico del bilancio comunale saranno stabiliti con specifico atto deliberativo dell'amministrazione comunale ed espressi come importo fisso o come percentuale della parte fissa o variabile."*

RICHIAMATO altresì il comma 660 della L. 147/2013 che stabilisce: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

RITENUTO opportuno, confermare le agevolazioni sociali presenti nel 2022, ed in particolare le riduzioni tariffarie da applicare a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute “deboli” e meritorie di sostegno da parte dell’amministrazione comunale, in continuità con analoghe politiche di “aiuti economici” adottate da questo Comune negli anni passati;

RITENUTO, altresì, di confermare l’agevolazione di cui al paragrafo precedente, sulla base dei valori determinati con l’utilizzo dell’indicatore ISEE corrente di cui all’art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;

DATO ATTO che la spesa per la concessione delle agevolazioni trova copertura nel Bilancio di previsione 2023-2025, al Tit.1 Spese correnti– Capitolo 12041.04.0035000 – TARIC AGEVOLAZIONI SOCIALI che presenta uno stanziamento di euro 50.000,00;

RITENUTO opportuno stabilire i criteri ed i termini secondo cui gli utenti possono accedere alle agevolazioni ivi previste;

VISTO l’art. 53, c. 16, della L. 388/2000 che stabilisce che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”;

RICORDATO che l’art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’interno in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19/12/2022, con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023;
- l’art. 1 comma 775 della Legge 197/2022, che ha ulteriormente prorogato il termine sopra richiamato al 30 aprile 2023;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26/04/2023, con cui è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2023, avente ad oggetto *“APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2023, avente ad oggetto *“Bilancio di previsione 2023-2025 - Esame ed approvazione”*;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 31 del 9.2.2023, avente ad oggetto *“Approvazione piano esecutivo di gestione 2023-2025, assegnazione azioni e risorse”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 23 febbraio 2023, avente ad oggetto *“Approvazione piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025”*;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), recante gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale per l’introduzione agevolativa sopra richiamata ai sensi del suddetto art. 42 del D.Lgs 267/2000, del comma 660 della L. 147/2013 e dell’art. 30 del Regolamento Taric;

VISTO il parere favorevole espresso in data 25.05.2023 da parte della I Commissione Consiliare permanente, denominata *“Programmazione e Controllo, Innovazione, Affari Generali, Bilancio e Tributi”*;

ACQUISITO, altresì, il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile del Settore 2 – Economico Finanziario, Gestione Entrate e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile del Settore 2 – Economico Finanziario, Gestione Entrate e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il verbale della seduta del Consiglio Comunale sarà redatto a cura del personale della segreteria comunale, settore Affari Generali, con il coordinamento e il controllo del Segretario Comunale;

DATO ATTO della votazione resa nei modi e forme di legge che ha l’esito sotto riportato:

		Votanti	
Presenti	Astenuti	Favorevoli	Contrari

15	1	11	3 (Cordone, Porciani e Pilastri)
----	---	----	----------------------------------

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. stabilire per l'anno 2023, in conformità a quanto deliberato per l'anno 2022 e a quanto previsto dall'art. 30 del regolamento comunale, particolari riduzioni tariffarie per la tariffa corrispettiva (TARIC) di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE o ISEE corrente entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:
 - nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a euro 5.000,00: esenzione 100% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;
 - nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra euro 5.000,01 e euro 10.000,00: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;
2. Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro il 15 settembre 2023;
3. dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 30, c. 1, del Regolamento TARIC, il Comune si sostituirà nel pagamento, mediante accollo nei limiti dell'agevolazione concessa, agli utenti domestici che risulteranno beneficiari dell'agevolazione richiesta nel pagamento della tariffa, per quanto spettante;
4. di dare atto che la copertura finanziaria della concessione delle agevolazioni previste di cui al p.to 1 della presente deliberazione, risulta presente al capitolo 12041.04.0035000 - TARIC - AGEVOLAZIONI SOCIALI con uno stanziamento di euro 50.000,00;
5. di dare atto che, ove lo stanziamento assestato dovesse risultare insufficiente in seguito alle domande pervenute ed alle elaborazioni di Alia Servizi Ambientali SpA, gli importi agevolati saranno proporzionalmente ridotti;
6. stabilire che l'articolazione delle particolari riduzioni tariffarie di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici di cui al precedente punto 1), sia valida anche per gli anni successivi al 2023 – con termine di presentazione delle domande al 15 settembre dell'anno di riferimento – fatta salva la facoltà di modifica dell'articolazione delle stesse da approvarsi con apposita deliberazione;
7. incaricare il responsabile del Servizio Entrate dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;

8. trasmettere la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto titolare della TARIC e del Servizio Integrato di Raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti, nonché soggetto che applica e riscuote la tariffa secondo quanto stabilito dall'art. 1 c. 668 della L. 147/2013;
9. allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di assicurare la tempestiva conoscenza e attuazione del presente atto, con successiva votazione e con resi nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

Presenti	Astenuti	Votanti	
		Favorevoli	Contrari
15	1	11	3 (Cordone, Porciani e Pilastrì)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Marco Padovani

Il Vice Segretario
Agnese Granchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.